

# STATUTO Canoa Kajak 90 A.s.d.

## Articolo 1 – Costituzione, Denominazione e Sede

E' costituita l'associazione denominata "Canoa Kajak 90 Associazione Sportiva Dilettantistica" (di seguito denominata Associazione). Essa ha lo scopo di promuovere, sviluppare e insegnare gli sport dilettantistici, ed in particolare quello della canoa e del kayak.

La sede dell'Associazione è sita in Vercurago, provincia di Lecco, Lungolago Aldo Moro n. 32.

## Articolo 2 – Oggetto e Scopo Sociale

- a. L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, apolitico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, ed esplica la sua azione all'infuori di ogni finalità politica e religiosa.
- b. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti tra i Soci, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. E' obbligo reinvestire eventuali utili per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.
- c. L'associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI o di Enti riconosciuti da questo delegati, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive, in particolare quelle connesse alla disciplina della Canoa e del Kayak, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva sopra indicata. L'Associazione potrà aderire o affiliarsi, con apposita delibera del Consiglio Direttivo, a Federazioni ed Organismi sportivi Internazionali, Nazionali, Regionali e Provinciali ed Enti di promozione sportiva. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri Soci, ivi compresa se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
- d. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
- e. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo statuto e al regolamento della Federazione Italiana Canoa Kayak (di seguito denominata FICK); s'impegna ad accettare e far rispettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della FICK dovessero adottare a carico dei suoi Soci e/o a suo carico, nonché le

# STATUTO Canoa Kajak 90 A.s.d.

decisioni che il Consiglio Federale dovesse prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e del regolamento della FICK nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti e tecnici tesserati, nell'ambito delle Assemblee di settore Federali.

## Articolo 3 – Durata dell'associazione

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con apposita delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

## Articolo 4 - Soci

Possono far parte dell'Associazione quanti ne condividono le finalità, i principi e lo scopo sociale, accettano lo Statuto e il Regolamento Interno.

- a. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno compilare e sottoscrivere una domanda su apposito modulo.
- b. La validità della qualità di socio viene conseguita in seguito all'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo. La qualifica di Socio è permanente e non è trasferibile.
- c. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- d. I soci sono obbligati annualmente al versamento della quota sociale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei Soci. La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.

## Articolo 5 – Decadenza dei Soci

I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a. Dimissione volontaria.
- b. Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo, comunicate entro quindici giorni all'interessato, questi può ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione al Collegio dei Probiviri. Nell'attesa della decisione del Collegio dei Probiviri il socio è da considerarsi a tutti gli effetti sospeso.
- c. Scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art 20 del presente Statuto.

## Articolo 6 – Gli organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea dei Soci
- b. il Consiglio Direttivo
- c. il Presidente



# STATUTO Canoa Kajak 90 A.s.d.

- d. il Segretario
- e. il Tesoriere
- f. il Collegio dei Revisori dei Conti
- g. il Collegio dei Proviviri

## Articolo 7 – L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ordinari e onorari che siano in regola con la quota sociale. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno su proposta del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario (preventivo e consuntivo), della quota sociale e contributi associativi dell'anno seguente e per la presentazione di eventuali modifiche del regolamento interno deliberate dal Consiglio Direttivo.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello della scadenza del mandato, l'Assemblea ordinaria si riunisce per eleggere i membri del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti ed i Proviviri.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o sullo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea straordinaria deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità da parte del Consiglio Direttivo, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è convocata con comunicazione del Presidente, a tutti i soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tramite posta elettronica. Contemporaneamente l'avviso di convocazione deve essere pubblicato nei locali della sede sociale. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora fissata per la prima convocazione e per la seconda convocazione.

## Articolo 8 – Validità dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto di voto e delibera a maggioranza.

Ogni associato può farsi rappresentare alle assemblee per mezzo di delega scritta da un altro associato che non faccia parte del Consiglio Direttivo; ciascun socio può presentare una sola delega.

Per tutte le delibere delle Assemblee vale il principio del voto singolo.

## Articolo 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di sette membri soci dell'Associazione, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea dei soci; è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto dal presente statuto, è tassativamente demandato all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo, tempo per tempo eletto, ha facoltà di nominare al suo interno anche la figura del Tesoriere qualora lo ritenesse funzionale al mandato in essere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.



# STATUTO Canoa Kajak 90 A.s.d.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- Coloro che abbiano riportato condanne per delitto doloso.
- Coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno inflitte dal CONI o da una federazione sportiva.
- Coloro che ricoprono cariche sociali in altre società o A.s.d. nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima Disciplina facente a capo ad un Ente di promozione sportiva.

## **Articolo 10 – Convocazioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno quattro consiglieri, senza formalità.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è valida quando intervengono almeno cinque membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

## **Articolo 11 – Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a. attuare le finalità previste dallo statuto, le decisioni dell'Assemblea dei Soci e dare seguito ai provvedimenti disciplinari;
- b. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- c. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- d. fissare le date delle assemblee ordinarie e straordinarie;
- e. redigere e deliberare gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale.

## **Articolo 12 – Dimissioni Consiglio Direttivo**

Nel caso che, per una qualsiasi ragione durante il corso del mandato, venissero a mancare fino a tre membri del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio Direttivo con il subentro del primo candidato non eletto, in ordine alle preferenze ricevute nell'ultima Assemblea elettiva alla carica di Consigliere, a condizione che abbia riportato almeno 1 voto.

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato ricevuto dai Consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo al primo Consiglio Direttivo utile successivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e

# STATUTO Canoa Kajak 90 A.s.d.

senza ritardo l'Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

## **Articolo 13 – Il Presidente**

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione che questo terrà dopo la sua elezione, elegge fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, coordina l'attività sportiva, presiede l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo. Egli ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di suo impedimento o di assenza la firma e la rappresentanza legale spettano al Vice Presidente. Il Presidente e il Tesoriere e/o Segretario potranno operare con firma libera e disgiunta sul conto corrente Bancario intestato all'associazione.

## **Articolo 14 – Il Segretario**

Il Presidente nomina un Segretario fra i soci dell'associazione con il compito di gestire la segreteria dell'associazione, attendere alla corrispondenza e in mancanza della nomina del Tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta degli eventuali libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Il Segretario può far parte del Consiglio Direttivo. Il Segretario assiste, nella qualifica, alle riunioni delle Assemblee dei Soci e alle riunioni del Consiglio Direttivo, redigendone i verbali.

## **Articolo 15 - Il Tesoriere**

Il Tesoriere attende alla contabilità di cassa, al versamento in conto corrente delle somme riscosse, al pagamento ed alla liquidazione dei conti su mandato del Presidente e dà conto del suo operato ogni qual volta è richiesto dal Consiglio. Comunica al Presidente le esazioni mancate o ritardate.

## **Articolo 16 – Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci, eletti dall'Assemblea dei soci. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Qualora nel corso del quadriennio vengano a mancare per qualsiasi motivo fino a due revisori effettivi, essi sono sostituiti dai due supplenti.

## **Articolo 17 – Il Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, anche non soci, di cui uno con funzioni di Presidente, colui il quale ha ottenuto il maggior numero di preferenze, eletti dall'Assemblea dei soci, che siano cittadini italiani ed abbiano superato il trentesimo anno di età. Esso decide inappellabilmente sulle controversie relative alla interpretazione delle disposizioni statutarie e del regolamento interno, nonché sui ricorsi presentati contro i provvedimenti disciplinari inflitti dal Consiglio Direttivo, di cui all'art. 11, entro trenta giorni dal ricevimento.

I probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

# STATUTO Canoa Kajak 90 A.s.d.

## Articolo 18 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dalle quote sociali
- b. dai contributi associativi
- c. dai beni mobili e immobili
- d. dai contributi di enti pubblici e privati
- e. dalle liberalità in favore dell'Associazione



## Articolo 19- Gestione finanziaria

La gestione finanziaria dell'Associazione avviene entro i limiti del bilancio preventivo; il Consiglio Direttivo è tenuto sotto la sua responsabilità a non consentire alcuna spesa fuori di tali limiti senza previa autorizzazione dei Revisori dei Conti. Il rendiconto, consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo, sono sottoposti ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, all'approvazione dell'Assemblea dei soci. L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

## Articolo 20 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, appositamente convocata in seduta Straordinaria e validamente costituita con la presenza di 3/4 degli associati aventi diritto al voto, con l'approvazione di almeno 3/4 dei soci presenti esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## Articolo 21 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto l'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del C.O.N.I., nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della Associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci del 10 aprile 2015.

*Il Presidente*

*Il Segretario*